

BGer 4A_154/2012 vom 26. März 2012

Bundesgericht, 2012-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_154_2012

FR: TF 4A_154/2012 du 26 mars 2012

IT: TF 4A_154/2012 del 26 marzo 2012

Erwägungen

E. 1

Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C._____, ha nominato D._____ quale amministratore pro tempore della B._____SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A._____, e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.

E. 2

Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A._____ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B._____SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.

E. 3

Giusta l' art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.

Losanna, 26 marzo 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.